



REPUBBLICA

REPUBBLICA e COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

II. CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adempie i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.
La Repubblica tutela con speciali norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

ITALIANA

1948-2008

Repubblica e Costituzione

Mostra storico-documentaria





Repubblica e Costituzione

mostra storico-documentaria

Archivio Centrale dello Stato, 2008



mostra e catalogo a cura di
Cristina Mosillo e Franco Nudi

bibliografia e ricerche iconografiche
Antonio D'Antino Settevendemie

progetto della mostra
Massimo Domenicucci e Franco Papale

segreteria
Rita Di Genova, Marisa Santoni,
Orlando Simeone, Nicoletta Eufemia Vernillo

materiale audiovisivo
Istituto LUCE,
Discoteca di Stato-Museo dell'audiovisivo

Presentazioni

Celebrazione del 60° anniversario della Costituzione <i>Franco Bile</i>	IV
1948-2008. 60 anni della Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale <i>Maria Rita Saulle</i>	VI
Repubblica e Costituzione <i>Aldo G. Ricci</i>	VII

Catalogo

LA FINE DEL FASCISMO

Cronologia	3
Lo sbarco in Sicilia	4
Il bombardamento di Roma	6
La caduta di Mussolini	10
Governo e Paese	14
“La guerra continua”	20
Lo smantellamento del regime fascista	24
L’armistizio e l’8 settembre	30
Il re e il Governo a Brindisi	34
Roma città aperta	36
La nascita del CLN	37

DUE ITALIE IN GUERRA

Cronologia	39
<i>La guerra</i> : Cefalonia, Le 4 giornate di Napoli	40
<i>Le due Italie</i> : Brindisi, Il Regio esercito / Salò, Le forze armate repubblicane	42
<i>La guerra</i> : Gli alleati nel salernitano, 13 ottobre: la dichiarazione di guerra alla Germania, Il Regio eser- cito al fronte, La persecuzione degli ebrei	52
<i>Le due Italie</i> : Il Regno del sud, l’adesione alla Carta atlantica, Il ripristino dei diritti umani / Il con- gresso del Partito fascista repubblicano, La Repubblica sociale italiana, La priorità: tornare a combattere	60
<i>La guerra</i> : Ottobre - dicembre 1943, Lo sbarco di Anzio, Il bombardamento alleato dell’abazia di Montecassino	72
<i>Le due Italie</i> : Il congresso di Bari, Salerno ca-pitale, L’annuncio della Luogotenenza e la “bomba Ercoli”, Il secondo Governo Badoglio / Il processo di Vero- na, I beni ebraici, La socializzazione, Il sindacato nella RSI, Gli scioperi del marzo 1944	76
<i>La guerra</i> : Le truppe marocchine, Via Rasella e le Fosse ardeatine, Le truppe della RSI al fronte, Il Corpo italiano di liberazione al fronte	90
<i>Le due Italie</i> : Le relazioni internazionali, La puni- zione dei delitti e degli illeciti del fascismo / La pri- mavera 1944	94
<i>La guerra</i> : La liberazione di Roma	100
<i>Le due Italie</i> : Umberto luogotenente del Re-gno, Il Governo Bonomi, La “Costituzione provvisoria”, Il CLNAI / Mussolini e Hitler, La lotta ai partigiani	102
<i>La guerra</i> : Gli eccidi nazisti di civili	114
<i>Le due Italie</i> : La difficile defascistizzazione / L’e- mergenza alimentare	118
<i>La guerra</i> : La liberazione dell’Italia centrale, La Linea gotica, Marzo-ottobre 1944	124
<i>Le due Italie</i> : Il secondo Governo Bonomi, Il Mov- imento separatista siciliano, Il voto alle donne, La Consulta nazionale, / Salò: Difendersi, “Il secolo del lavoro”	130
<i>La guerra</i> : La conferenza di Yalta, L’Italia liberata, La fine della guerra	140

<i>Le due Italie</i> : Il riconoscimento del Governo ai par- tigiani / L’ultimo atto ... e ancora lutti	144
--	-----

IL VENTO DEL NORD

Cronologia	149
Il Governo Parri	150
L’elaborazione delle leggi elettorali	154
La ricostruzione	156
L’assistenza e la reintegrazione dei reduci	157
Vita quotidiana	158
L’ordine pubblico	160
Le dimissioni del Governo Parri	162
Il Governo De Gasperi	163
Le foibe in Istria	164
La legge per le elezioni amministrative	167
Il prestito della ricostruzione	167
Libera stampa	168
Le leggi per il referendum e l’Assemblea costituente I congressi dei partiti	170
Libere elezioni dopo 25 anni	176
Il soccorso delle Nazioni Unite	178
La conferenza di Parigi	179
L’abdicazione di Vittorio Emanuele III	180
Il “re di maggio”	181
Cinema, teatro e varietà	182

TRA MONARCHIA E REPUBBLICA

Le manifestazioni popolari	186
Preparare il voto	188
La propaganda	190
Il 2 giugno	192
Le reazioni al voto	194
I primi ricorsi	195
I risultati provvisori	196
Il nodo istituzionale	198
Il ricorso Selvaggi	199
La Cassazione decide: Repubblica!	199
I risultati elettorali per la Costituente	200
La fine della Monarchia	201

L’ALBA DEL NUOVO STATO

Cronologia	203
Il primo decreto repubblicano	204
L’emblema della Repubblica	206
L’Assemblea costituente	212
Il capo dello Stato	213
Il piano Marshall	214
L’accordo De Gasperi-Gruber	216
L’amnistia	217
Il rimpatrio dei prigionieri di guerra	218
Il Trattato di pace	222
L’esodo dei giuliani e dei dalmati	224
Il lavoro dei costituenti	226

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali	229
Diritti e doveri dei cittadini	230
Ordinamento della Repubblica	231

I TESTI	232
---------------	-----

LE FONTI DELL’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO E ABBREVIAZIONI	261
--	-----

BIBLIOGRAFIA	262
--------------------	-----

INDICE DEI NOMI	263
-----------------------	-----

Celebrazione del 60° anniversario della Costituzione

Quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, avvenuta il 1° gennaio 1948, dopo un intenso e appassionato lavoro svolto dall'Assemblea Costituente tra la metà del 1946 e la fine del 1947.

All'evento l'Archivio Centrale dello Stato opportunamente dedica una mostra intitolata "Repubblica e Costituzione", che consente - con l'ausilio di un'importante documentazione - di ripercorrere il cammino attraverso il quale l'Italia è giunta dalla tragedia della guerra alla proclamazione della Repubblica ed all'approvazione della Costituzione.

È bene ricordare alle generazioni che non hanno vissuto quello straordinario momento storico il particolare clima nel quale i Costituenti pervennero alle loro scelte, anche alle più impegnative. Sono scelte scaturite da un contesto politico animato - al di là delle pur esistenti e talora aspre divisioni ideologiche - dalla condivisa convinzione di dover lavorare per un interesse comune, cioè per dare un ordinamento nuovo ad una società ansiosa - dopo la dura e tragica esperienza sfociata nella guerra - di diventare finalmente più libera e più giusta. È una lezione di metodo, sperimentato felicemente ieri, che credo meriti ancora oggi di essere ricordato per il domani.

Di un tale ordinamento la Costituzione è la più alta e autentica espressione, patto fondativo di una nuova comunità e tavola dei principi nei quali essa si riconosce.

Questi principi sono efficacemente sintetizzati già nei primi articoli della Carta.

L'art. 1 definisce il carattere *democratico* della Repubblica fondata sul *lavoro*, cioè sull'esatto opposto del privilegio; e riconosce l'appartenenza della sovranità al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti fissati dalla Costituzione.

L'art. 2 proclama che la Repubblica da un lato rico-

nosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove vive, e dall'altro richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Si coglie con immediatezza lo stretto nesso così posto fra *diritti inviolabili* e *doveri inderogabili*, da cui discende che chi non adempie i doveri propri è davvero poco credibile quando pretende l'adempimento dei doveri altrui.

L'art. 3 proclama poi la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei diritti davanti alla legge, senza distinzione di alcun tipo. E prosegue dichiarando compito della Repubblica la rimozione di ogni ostacolo che comunque si frapponga ad un'eguaglianza veramente effettiva. Questo testo fa comprendere, già a prima lettura, che l'uguaglianza dei diritti e la pari dignità sociale non sono date una volta per sempre, ma possono di fatto essere impediti da ostacoli di varia natura che tutti noi (che insieme costituamo la Repubblica) ci impegniamo a rimuovere. Dal suo canto l'art. 11 prevede che l'Italia non solo ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; ma consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni. È un articolo davvero lungimirante: quando è stato scritto infatti pochi avrebbero immaginato che nove anni dopo, nel marzo del 1957, sarebbe stato sottoscritto a Roma il Trattato che diede vita al Mercato comune europeo, poi divenuto Unione europea. Grazie a questo evento l'Europa - dopo i conflitti sanguinosi protrattisi per secoli e sfociati nelle due guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del Novecento - ha vissuto il più lungo periodo di pace della sua storia; e i giovani di oggi hanno la possibilità di viaggiare liberamente e pacificamente per l'Europa, per ragioni di studio o di svago, e instaurare proficui rapporti con coetanei di altre nazionalità e culture.

Infine fra le novità più importanti e significative del nuovo assetto repubblicano si inquadra l'istituzione della Corte costituzionale, che tenne la sua prima udienza cinquantadue anni fa, nell'aprile del 1956. Fin dall'inizio della sua attività la Corte - che trae la propria legittimazione direttamente dalla Costituzione - ha costantemente mirato a svolgere con fedeltà il delicato e nevralgico ruolo che la Costituzione le ha assegnato, di custode e garante dei diritti di libertà dei cittadini e dell'ordinamento della Repubblica delineato dalla Carta, nel pieno rispetto delle prerogative degli altri organi costituzionali. La storia della giurisprudenza della Corte dimostra come essa sia strettamente intrecciata con quella

della società italiana, di cui a volte ha accompagnato o favorito la crescita ed altre volte ha recepito i fermenti di novità.

Oggi - a sessanta anni dall'entrata in vigore della Costituzione, e ad oltre cinquanta dall'inizio della sua attività - la Corte deve affrontare, fra le tante, la sfida del progressivo allargamento dello scenario in cui è chiamata ad operare, alla luce anche della riforma costituzionale del 2001, che ha reso esplicito l'obbligo di Stato e Regioni di rispettare, nell'esercizio delle loro potestà legislative, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È quindi evidente come il processo di progressiva apertura della giustizia costituzionale a più vasti orizzonti sovranazionali spinga inevitabilmente la Corte italiana al confronto e al dialogo con le Corti dell'integrazione europea: e di recente essa ha fatto in questa direzione passi molto significativi.

In questi sessanta anni si è posto, anzitutto, il problema dell'attuazione della Costituzione, cioè della conformazione della legislazione ordinaria e degli apparati istituzionali ai principi costituzionali. Le lentezze e i limiti di tali processi sono noti, ma non è il caso di indugiare sul tema.

Infatti oggi - grazie all'opera del legislatore e, spesso ancor prima, della Corte costituzionale (che, sin dalla sua prima sentenza, ha affermato l'efficacia giuridica e non solo "programmatica" delle norme costituzionali, pur se contenenti enunciazioni di principio) e delle magistrature (che hanno progressivamente sviluppato una piena sensibilità costituzionale) - si può discutere sulla compiutezza ed efficacia di alcuni aspetti del processo di attuazione della Costituzione, ma è indubbio che essa sia ormai penetrata a fondo nell'ordinamento, e ne costituisce il riferimento primo e unitario.

Ciò spiega perché - da diversi anni, e con particolare enfasi dagli inizi dello scorso decennio - al centro del dibattito non è tanto l'attuazione della Costituzione, quanto la questione delle "riforme istituzionali", cioè della sua revisione, in particolare della parte II sull'ordinamento della Repubblica, per quanto riguarda la forma di governo e il sistema delle autonomie.

Peraltro non bisogna perdere di vista lo stretto collegamento esistente fra le due parti della Costituzione - nel senso che la seconda è funzionale rispetto alla prima - per cui "taluni squilibri, provocati, ad esempio, nelle competenze degli organi di garanzia o nell'ordinamento costituzionale della Magistratura, possono compromettere la tutela delle situazioni soggettive considerate nella prima parte" *.

Del resto, il conseguimento di alcuni miglioramenti, anche sul terreno istituzionale, può ben essere

ottenuto mediante oculate riforme della legislazione ordinaria.

Oggi chi ha vissuto la straordinaria stagione nella quale sessanta anni fa la Costituzione è nata è inesorabilmente incamminato sul viale del tramonto. È giunto perciò il momento di un simbolico passaggio di testimone alle nuove generazioni, proiettate invece decisamente verso il futuro.

L'ultima delle "disposizioni transitorie e finali" della Costituzione prevedeva che il testo della Carta dovesse rimanere depositato per tutto il 1948 nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica perché ogni cittadino potesse "prenderne cognizione". Oggi i mezzi di comunicazione sono cambiati, ed è un cambiamento tanto radicale che sessanta anni fa sarebbe stato del tutto inimmaginabile. Ma l'esigenza di consentire ad "ogni cittadino" di "prendere cognizione" della Costituzione è rimasta la stessa.

Senza tale conoscenza, infatti, si corre il rischio - molto pericoloso - di non cogliere il senso profondo che anima la Costituzione, di trascurare il rapporto che la lega fortemente agli eventi storici che la hanno preceduta e determinata, e di considerarla quasi un repertorio di buone intenzioni, prive di effettive ricadute sulla realtà della vita.

Ma quelle parole sono state scritte perché in certi momenti oscuri della storia i diritti di libertà da esse proclamati sono stati duramente negati e calpestati; e - perché le si potesse scrivere - migliaia, centinaia di migliaia, milioni di uomini e di donne in Italia in Europa nel mondo si sono impegnati all'estremo, spesso fino a morire. Non lo si può dimenticare.

Franco Bile
Presidente della Corte costituzionale

*Così, il 29 febbraio 2008, Leopoldo Elia, nel discorso tenuto nella sede della Corte costituzionale in occasione della celebrazione del 60° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione.

1948-2008

**60 anni della Costituzione italiana
e dalla Dichiarazione Universale**

Una particolare coincidenza cronologica, rappresentata dal riferimento allo stesso anno, 1948, lega la Costituzione italiana alla Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Entrambe, infatti, hanno acquistato forza giuridica in quell'anno: la prima, essendo entrata in vigore il primo gennaio del 1948 dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea costituente avvenuta il 22 dicembre 1947; la seconda, per essere stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 a Parigi, al Palais de Chaillot, con Risoluzione n. 2 e 7 A III. Dei 58 Stati, che allora erano membri delle Nazioni Unite, due risultarono assenti al momento del voto; mentre espressero voto favorevole 48 Stati e si astennero la Bielorussia, la Cecoslovacchia, la Polonia, l'Arabia Saudita, l'Ucraina, il Sud Africa, l'URSS e la Jugoslavia.

Non può negarsi che tanto la Costituzione italiana, quanto la Dichiarazione Universale abbiano profondamente inciso, sia pure a livelli ed in ambiti diversi (la prima a carattere nazionale la seconda in ambito internazionale), sulla civiltà giuridica sia dell'Italia sia del mondo, pur dovendosi riconoscere fondamenti e connotazioni diverse dell'una rispetto all'altra. In effetti la Costituzione italiana ha rappresentato, fin dalla sua entrata in vigore, un insieme di norme vincolanti ai massimi livelli, tali da non poter essere modificate se non attraverso un particolare procedimento, appunto, di tipo costituzionale. La seconda, invece, al momento della sua adozione è risultata fornita di carattere programmatico e ha rappresentato, sia pure senza eccessiva evidenza, una sorta di "transazione" tra la tradizione europea (laica, filosofica e illuminista) di René Cassin e quella americana di cui era espressione la presidente dell'apposita Commissione, Eleanor Roosevelt.

Certo, le norme della Costituzione contemplano e regolano l'intero "impianto" dello Stato italiano, determinando e specificando le modalità di formazione, funzionamento e cessazione delle cosiddette istituzioni e prevedendone e precisandone le specifiche competenze.

Ciò non si riscontra nella Dichiarazione Universale che ha un fine ben diverso e che si ricollega espressamente alla Carta delle Nazioni Unite. Si parla, a proposito di quella come di un insieme di norme a carattere programmatico ... Tuttavia, negli anni questo carattere è andato modificandosi e la Dichiarazione si è trasformata - pur restandone invariata l'enunciazione - in un atto contenente norme obbligatorie e inderogabili: una sorta di *Magna Charta* dell'umanità, destinata a migliorare la condizione di tutti gli esseri umani nel mondo, attribuendo ad essi una serie di diritti, sia pure temperati da alcuni obblighi.

Certo, ciò che maggiormente avvicina i due atti è l'enunciazione dei diritti spettanti agli individui sia come singoli in quanto appartenenti ad una minoranza etnica: enunciazione alla quale deve seguire, in concreto, la possibilità di esercizio da parte degli stessi. Poste queste brevi considerazioni, è opportuno notare che, in relazione all'enunciazione dei diritti individuali, l'uno e l'altro atto presentano una notevole corrispondenza, oltre a risultare adeguatamente completi. In effetti la Costituzione italiana, dopo un insieme di norme (articoli 1-12) contenenti i principi fondamentali della Repubblica, dedica - com'è noto - la prima parte ai "diritti e doveri dei cittadini", ai rapporti etico-sociali, ai rapporti economici e a quelli politici disegnando, con notevole ampiezza, il quadro giuridico nel quale ciascuna persona e ciascun complesso di individui può risultare titolare di diritti e doveri giuridici.

Quanto alla Dichiarazione Universale, anch'essa contiene un complesso di norme in materia, dirette a prevedere una serie di diritti individuali in campo civile e politico, economico, sociale e culturale: diritti ai quali si contrappongono gli obblighi previsti dall'art. 29 della stessa. Se è vero che taluni diritti, per esempio quelli connessi alle nuove tecnologie, alla bioingegneria, ecc. non sono compresi nella Dichiarazione Universale in quanto non ancora "emersi" all'epoca della sua stesura, è anche vero che il richiamo all'uguaglianza in "dignità e diritti", ivi contenuto, ha consentito di regolare e valutare settori fino a quel tempo inesplorati come quelli ora citati che, in seguito, hanno ricevuto un'autonoma regolamentazione sia a livello universale sia a livello di regionalismo internazionale. La Dichiarazione Universale non ha posto alcuna distinzione tra dirit-

ti civili e politici, economici, sociali e culturali, alla quale si è appassionata una parte della dottrina, sospinta anche dall'esistenza di altre norme internazionali, contenute nei Patti delle Nazioni Unite del 1966 in materia di diritti umani, gerarchizzando i diritti in quelli di prima generazione (civili e politici), di seconda generazione (economici, sociali e culturali), di terza generazione (vale a dire diritti individuali e collettivi, quali il diritto all'ambiente sano, i diritti delle minoranze, il diritto allo sviluppo) e di quarta generazione (il diritto alla pace). La Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti umani ha precisato l'interdipendenza tra i diritti umani e la loro inscindibilità.

Nel corso del precedente anno, poi, l'Italia, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza ha presentato una Risoluzione (A/Res/62/149, approvata il 18 dicembre 2007 con 104 voti favorevoli; 54 contrari e 24 astenuti) che, sia pure solo in linea di principio, prevede una moratoria sull'applicazione della pena di morte.

La stessa Italia, sempre nel corso dello medesimo anno, con legge costituzionale del 2/X/2007 n. 1, ha inoltre modificato l'ultimo comma dell'art. 27 dichiarando che "non è ammessa la pena di morte". Ognuno può leggere in questi due eventi e nel dibattito mondiale che né è seguito il senso e l'importanza dei due atti qui considerati e la stretta correlazione tra la Costituzione italiana e la Dichiarazione Universale dei diritti umani, in ciascuna delle quali il diritto alla vita risulta essere quello che precondiziona l'esercizio di ogni altro diritto.

Maria Rita Saulle
Giudice della Corte costituzionale

Repubblica e Costituzione

La lunga transizione che l'Italia conobbe a partire dalla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, attraverso la guerra, la liberazione e la ripresa democratica con i governi del CLN aveva due obiettivi fondamentali: la soluzione della questione istituzionale, ovvero se il Paese sarebbe rimasto monarchico o diventato una repubblica, e l'approvazione da parte di un'assemblea liberamente eletta dalla nuova costituzione.

Questi obiettivi furono al centro del dibattito tra i partiti del CLN, che guidarono il governo fin dalla primavera del 1944, ma solo all'inizio del 1946 si determinarono le condizioni che consentirono di precisare il cammino successivo.

La questione istituzionale approdò al Consiglio dei ministri il 27 febbraio e il dibattito in Consiglio proseguì anche nei due giorni successivi, al termine dei quali vennero approvati due fondamentali decreti (d.l.l. 16 marzo 1946, nn. 98 e 99) che limitavano i poteri dell'Assemblea Costituente alla stesura della nuova Carta fondamentale e ne abbinavano l'elezione al referendum istituzionale, convocando entrambe le consultazioni per il 2 giugno. Un successivo decreto (23 aprile 1946, n. 219) fissava le norme per lo svolgimento del referendum e affidava alla Corte di cassazione il controllo e la proclamazione dei risultati.

Nelle settimane successive, prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali, si determinarono anche altri avvenimenti di notevole rilievo sul piano istituzionale. In primo luogo, il 9 maggio, Vittorio Emanuele III abdicò a favore del figlio, che assunse il nome di Umberto II.

Alla fine di maggio il Capo della Commissione alleata, Stone, consegnò a De Gasperi il testo di revisione dell'armistizio, che restituiva all'Italia la sovranità sul territorio nazionale e attenuava le più dure condizioni di controllo previste dagli accordi precedenti. Finalmente, il 2 giugno si potevano

svolgere le elezioni che vedevano la vittoria, sia pure di stretta misura, della Repubblica sulla Monarchia, e il successo dei tre partiti di massa (DC, PCI e PSI) che si assicurarono da soli circa i tre quarti dei voti.

"La vittoria non poteva ragionevolmente sfuggire alla repubblica", scriveva dieci anni dopo il referendum un protagonista come Leo Valiani. Sconfitta, 8 settembre, guerra civile "avevano reso inevitabile un qualche visibile e tangibile distacco dal passato". "Che il distacco si materializzasse principalmente sulla questione istituzionale", era infondo un omaggio che gli eventi rendevano all'interpretazione del fascismo come 'malattia morale' data in primo luogo da Croce. E volesse o meno Croce essere d'accordo su questa conclusione, se c'era una malattia morale da sanare, "oltre all'organo dell'infezione vera e propria, l'istinto vitale del popolo avrebbe eliminato anche il più visibile veicolo di diffusione del contagio", ovvero quella monarchia che, secondo la tesi dell'antifascismo, aveva aperto la strada al regime, sostenendolo poi per vent'anni.

Nel 1946 la propaganda elettorale repubblicana, rovesciando la parola d'ordine di Crispi, sostenne che la Repubblica avrebbe unito gli italiani, mentre la Monarchia li avrebbe divisi. E un poeta come Ungaretti, intervistato il 9 giugno dall'Avanti!, motivò il suo voto repubblicano dichiarando che "con la Monarchia si sarebbero acuiti i dissensi tra gli italiani". Nella realtà, almeno sul piano dei numeri, la spaccatura dell'elettorato sulla questione istituzionale fu netta e la vera divisione che una eventuale vittoria della Monarchia avrebbe potuto determinare riguardava, pur con tutte le eccezioni e le varianti, prevalentemente quelle zone del Paese e quei settori della popolazione che avevano vissuto più direttamente le durezze della guerra, creando una lacerazione che si sarebbe potuta ripercuotere sul proseguimento della transizione e sull'attività costituente.

Le dimensioni sorprendenti dell'adesione alla Monarchia che il 2 giugno portò alla superficie avevano certamente anch'esse le loro premesse in un rifiuto, speculare e rovesciato rispetto al voto repubblicano, di ciò che la Repubblica per molti rappresentava (salto nel buio, rivoluzione sociale, eccetera), ma esprimevano anche il radicamento profondo di un'istituzione che, pur con le colpe accumulate dal 1922 in poi, e soprattutto negli ultimi anni, da metà degli italiani veniva ancora identificata con quello che restava della Nazione.

Se l'unità italiana era stata in primo luogo una intuizione e una battaglia del repubblicanesimo risorgimentale, l'unificazione, politica prima e amministra-

tiva poi, dopo la sconfitta del 1849, era stata monarchica, e in ottant'anni di vita la monarchia aveva saputo avvicinarsi alle élite della nuova Italia, contribuendo a creare una tradizione nazionale, svolgendo un ruolo di rilievo in quel passaggio epocale nella mobilitazione di massa del Paese che fu la grande guerra, mettendo radici nell'animo e nell'iconografia popolari, che erano e sono comunque componenti essenziali di quell'idem sentire, in mancanza del quale non v'è rapporto tra Paese e istituzioni.

Pur raggiungendo quasi la metà dei suffragi, il voto monarchico non costituì tuttavia, come inizialmente si sarebbe potuto credere, la premessa né per un legittimismo dinastico (che d'altra parte non trovò mai sostegno da parte dell'ex-sovrano), né per la nascita di una formazione politica di massa. La divaricazione tra voto referendario e voto politico registratasi il 2 giugno costituì quindi un episodio isolato, la testimonianza di un legame alla tradizione, o del rifiuto di una prospettiva, destinata a essere presto sostituita da altre e più forti appartenenze. Il ristretto margine della vittoria repubblicana nel referendum e gli arrugginiti meccanismi elettorali resero estremamente confusi e drammatici i giorni successivi al referendum, che precedettero l'assunzione da parte di De Gasperi dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, la partenza di Umberto II dall'Italia (12 giugno) e la proclamazione definitiva dei risultati da parte della Corte di cassazione (18 giugno).

Si poté così arrivare all'approvazione del decreto legislativo presidenziale (19 giugno 1946, n. 1), che stabiliva la nuova intestazione delle leggi, le caratteristiche della bandiera nazionale e decideva di affidare all'Assemblea Costituente la scelta del nuovo emblema dello Stato.

Alla fine di giugno iniziavano anche i lavori della Costituente, la quale, il 28, elesse Enrico De Nicola a Capo provvisorio dello Stato e circa quindici giorni dopo votò la fiducia al secondo governo De Gasperi, sostenuto dai tre maggiori partiti (DC, PCI, PSI). Subito dopo l'Assemblea procedette alla nomina delle sue commissioni. In primo luogo la Commissione per la Costituzione (o dei 75, nominata il 19 luglio e presieduta da Meuccio Ruini), articolata in tre sottocommissioni, e poi la Commissione per i trattati internazionali (in quanto questa materia doveva essere obbligatoriamente approvata dalla Costituente). Solo il 24 settembre, dopo una modifica del Regolamento della Camera, vennero nominate quattro nuove commissioni per l'esame dei disegni di legge ordinari preparati dal Governo, alle quali questo avrebbe potuto sottoporli se l'avesse ritenuto necessario, attenuando in questo modo l'esclusione assoluta dell'Assemblea dall'attività legi-

slativa, prevista in un primo tempo.

L'attività vera e propria della nuova Assemblea iniziò soltanto verso la metà di settembre, in particolare con la preparazione del Progetto di Costituzione, messo a punto dalla Commissione dei 75 e presentato all'Assemblea il 31 gennaio del 1947, durante la crisi del secondo governo De Gasperi (che sarebbe stato sostituito il 2 febbraio da un nuovo ministero presieduto sempre dal leader democristiano e sostenuto dai tre partiti di massa), con una relazione letta dal presidente Ruini il 7 febbraio.

Il progetto elaborato dalla Commissione, dopo un preambolo di disposizioni generali, formato di 7 articoli, era composto da due parti: la prima, "Diritti e doveri dei cittadini", formata da 43 articoli (8-51), la seconda, quella cioè su cui si stanno concentrando i progetti di revisione messi a punto dalla Bicamerale nel 1997, "Ordinamento della Repubblica", formata da 80 articoli (52-131), più 9 articoli di "Disposizioni finali e transitorie".

La discussione sul progetto cominciò il 4 marzo del 1947 e si concluse, dopo mesi di dibattiti appassionati, che portarono a profonde modifiche del testo iniziale, con la votazione finale del 22 dicembre, con la quale l'Assemblea Costituente, dopo aver ascoltato le considerazioni finali del presidente dei 75, Ruini, approvò a scrutinio segreto, con 453 voti a favore e 62 contrari, il testo definitivo della Costituzione.


Il nuovo testo era formato da 139 articoli, più 18 articoli di disposizioni finali e transitorie. I primi 12 articoli sono dedicati ai "Principi fondamentali"; la parte prima, sempre dedicata ai "Diritti e doveri dei cittadini" comprende gli articoli dal 13 al 54, mentre la seconda, "Ordinamento della Repubblica", gli articoli dal 55 al 139. Cinque giorni dopo l'approvazione da parte della Costituente, il 27 dicembre, la Carta fondamentale veniva firmata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, ed entrava in vigore a partire dal 1° gennaio del 1948. Quattro mesi dopo, infine, il 18 aprile, si svolgevano le prime elezioni per il Parlamento della nuova Repubblica, che costituivano l'ultimo tassello per completare il meccanismo che avrebbe dovuto regolare finalmente la rinata democrazia italiana. Nonostante i loro tanti difetti, dai quali peraltro nessun ordinamento politico è indenne, come da secoli ci hanno insegnato i maggiori filosofi della politica, sono queste le regole e i meccanismi che hanno garantito al nostro Paese, dopo un ventennio di dittatura e i guasti provocati dal conflitto mondiale e dalla guerra civile, cinquant'anni di vita libera e democratica che ne hanno cambiato profondamente la fisionomia.

La Repubblica era stato il primo obiettivo, forte-

mente simbolico, perché unico e massimo segno di discontinuità, della maggioranza dei partiti antifascisti. Il secondo obiettivo era la Costituzione, che del primo, agli occhi dell'antifascismo inteso come religione civile, rappresentò in qualche modo l'anima. Come disse Calamandrei prima dell'approvazione finale, dando voce a questa posizione: essa è "qualcosa che va al di là delle nostre persone, un'idea che ci ricollega al passato e all'avvenire, un'idea religiosa, perché tutto è religione quello che dimostra la transitorietà dell'uomo ma la perpetuità dei suoi ideali".

Aldo G. Ricci
Sovrintendente all'Archivio Centrale dello Stato

ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA



LEGENDA

- 1 - Presentazioni
- 2 - La fine del fascismo
- 3 - Due Italie un guerra
- 4 - Il vento del Nord
- 5 - Tra Monarchia e Repubblica
- 6 - L'alba del nuovo Stato
- 7 - La Costituzione della Repubblica italiana
- 8 - L'emblema della Repubblica italiana
- 9 - Materiale audiovisivo
(Istituto LUCE e Discoteca di Stato-Museo dell'audiovisivo)